

**CONVENZIONE FRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA E STAZIONE SPERIMENTALE PER  
L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI IN PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  
DIDATTICHE E DI RICERCA DI COMUNE INTERESSE**

l'Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, Via Università 12, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Loris Borghi,

e

la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) con sede in Parma, viale F. Tanara 31/A, rappresentata dal Presidente Dott. Andrea Zanlari.

Premesso

che l'Università degli Studi di Parma ritiene importante, per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un raccordo tra le attività proprie e quelle di competenza della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, pur nel rispetto della reciproca libertà ed autonomia della ricerca e della didattica;

che la Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari ritiene utile ed opportuno sviluppare un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Parma per il perseguimento delle finalità che le sono proprie;

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 Oggetto e finalità**

In virtù di quanto premesso, al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, le parti ritengono di comune interesse dare vita, nel rispetto dei reciproci vincoli normativi e regolamentari, a forme di collaborazione per la ricerca e la formazione didattica e professionale su temi inerenti alla scienza e la tecnologia degli alimenti.

**Art. 2 Comitato Paritetico**

Per la gestione dei reciproci rapporti oggetto della presente convenzione, l'Università degli Studi di Parma (Università) e la Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari (SSICA) nominano, rispettivamente, i componenti di un Comitato Paritetico formato da 3 rappresentanti di ciascuna delle due Istituzioni e, di comune accordo, nominano un Presidente scelto all'interno delle medesime Istituzioni. Il Presidente sarà scelto, per ciascun mandato, alternativamente nelle due Istituzioni. Il Comitato Paritetico, dopo l'insediamento, nomina al suo interno un Segretario. Alternativamente, ciascuna Istituzione incaricherà un proprio dipendente, per la durata del

mandato del Comitato Paritetico, a svolgere a tempo parziale la necessaria attività di segreteria dello stesso.

Il Comitato Paritetico resta in carica tre anni dalla nomina e, in ogni caso, cessa al rinnovo della presente convenzione. I suoi componenti sono rinnovabili e svolgono il loro mandato a titolo gratuito. Spetta loro soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio a carico della rispettiva Istituzione di appartenenza.

Il Comitato Paritetico si riunisce almeno ogni 2 mesi e tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario. Le convocazioni vengono effettuate almeno 7 giorni prima dal Segretario a mezzo e-mail o altro mezzo documentabile.

Le decisioni del Comitato Paritetico sono prese all'unanimità. Il Presidente, dopo ogni seduta, invia il verbale della stessa redatto dal Segretario al Magnifico Rettore dell'Università di Parma e al Presidente della SSICA per l'approvazione.

Il Comitato Paritetico ha il compito di organizzare, attuare e gestire la collaborazione tra le due Istituzioni nell'ambito dell'attività di ricerca, della didattica e della formazione professionale. L'Università degli Studi di Parma, nella figura del Magnifico Rettore pro-tempore, e la Stazione Sperimentale delle Conserve, nella figura del Presidente pro-tempore, si impegnano a dare attuazione alle decisioni del Comitato Paritetico, nei tempi e nei modi previsti, per raggiungere gli obiettivi indicati in premessa. Qualora l'Università o la SSICA ritenessero di comune accordo di non dare attuazione alle decisioni del Comitato Paritetico, devono motivatamente rinviare al Comitato la decisione respinta affinché venga riesaminata.

### **Art. 3 Disponibilità delle strutture**

L'Università degli Studi di Parma e la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) mettono a disposizione le rispettive strutture, attrezzature e apparecchiature utili per lo svolgimento di attività di comune interesse secondo gli indirizzi e le deliberazioni del Comitato Paritetico.

L'utilizzo delle medesime da parte del rispettivo personale strutturato delle Parti è esteso a studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi e personale non dipendente in genere (nel seguito denominati studenti) e avviene con le modalità di cui all'articolo successivo, sotto la diretta sorveglianza di due tutors, di cui uno designato dal Rettore dell'Università ed uno dal Direttore della Stazione Sperimentale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il personale dipendente, gli studenti, i laureandi, i dottorandi, gli specializzandi e il personale non dipendente (es. gli studenti) che fruiscono delle strutture messe a disposizione dall'Ente ospitante è coperto da assicurazione contro gli infortuni,

nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Dette assicurazioni sono a carico dell'Ente di provenienza del soggetto interessato.

Il Comitato Paritetico deve vigilare sullo svolgimento di tale attività e redigere ogni anno una relazione sull'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e delle apparecchiature da parte di studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi dell'industria e personale non dipendente in genere (studenti) da inviare al Magnifico Rettore e al Presidente della SSICA.

#### **Art. 4 Accesso al personale non dipendente (studenti)**

Il numero massimo di studenti che ciascun Ente si impegna ad accogliere è proposto di anno in anno dal Comitato Paritetico sentito il Rettore dell'Università di Parma e il Presidente della SSICA, compatibilmente con i vincoli istituzionali e di legge di ciascun Ente. Il Comitato Paritetico redige annualmente una relazione sullo svolgimento di tale attività da inviare al Magnifico Rettore e al Presidente della SSICA.

Resta inteso che gli studenti sono coperti, a carico dei rispettivi Enti, con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione di responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e cose) durante lo svolgimento di tale attività.

L'attività svolta a qualsiasi titolo dal personale ospitato non dà luogo ad alcuna ipotesi d'ordine occupazionale, agendo i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

#### **Art. 5 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale impiegato esposto a rischi in ragione delle attività di collaborazione svolte.

Le parti concordano che, quando il loro personale od altri soggetti coinvolti da una delle parti si recano presso la sede dell'altra parte per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il datore di lavoro dell'Ente ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicura ai suddetti soggetti, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascun Ente od altri soggetti coinvolti da una delle parti, impegnati nello svolgimento delle attività di collaborazione presso la sede dell'altro Ente, sono tenuti

all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dall'Ente ospitante.

In particolare, le parti si impegnano a fornire ai soggetti coinvolti nelle attività in corso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede di assegnazione e ad illustrare le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dalla struttura ospitante e custodite presso quest'ultima a norma di legge. Ciascuna struttura fornisce le istruzioni necessarie per l'accesso ai laboratori accreditati.

#### **Art. 6 Attività formative**

Le parti si impegnano a collaborare alla formazione di studenti nell'ambito del settore agro-alimentare con vari livelli di preparazione: diploma, laurea, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, *master*, corsi di perfezionamento.

Le proposte di iniziative didattiche e formative provenienti da ciascuna delle Parti vengono sottoposte al Comitato Paritetico per l'eventuale richiesta di attivazione presso gli organi competenti delle due Istituzioni. Compatibilmente con le esigenze e i compiti d'Istituto, nel rispetto dei rispettivi C.C.N.L. e della normativa vigente, i competenti Organi di governo delle due Istituzioni deliberano in merito.

Il Comitato Paritetico redige annualmente una relazione sullo svolgimento di tale attività da inviare al Magnifico Rettore e al Presidente della SSICA.

#### **Art. 7 Altre iniziative in ambito didattico**

Le parti concordano di sviluppare iniziative comuni di tipo didattico e formativo prevalentemente rivolte a laureati, diplomati e al personale tecnico dell'industria alimentare. Tali iniziative possono includere workshops, corsi, seminari e possono essere attivate su richiesta al Comitato Paritetico da parte di un'azienda o di un gruppo di aziende.

Le modalità di realizzazione sono decise dal Comitato Paritetico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, di comune accordo con le aziende richiedenti.

#### **Art. 8 Attività di ricerca in collaborazione**

Le parti intendono intensificare le collaborazioni nella ricerca agro-alimentare, favorendo la partecipazione congiunta allo svolgimento di temi di ricerca in progetti regionali, nazionali,

internazionali e di altre iniziative promosse da aziende, enti e associazioni pubbliche e private. A tal fine le due Istituzioni mettono a disposizione le proprie strutture dedicate al reperimento di finanziamenti e condividono le informazioni relative a bandi, gare e call internazionali.

Gli interessati allo svolgimento di ricerche collaborative trasmettono le relative proposte al Comitato Paritetico che si attiverà per favorire lo sviluppo delle collaborazioni in atto. Il Comitato Paritetico può assumere proprie iniziative per promuovere specifiche collaborazioni tra i ricercatori delle due Istituzioni in vista di partecipare a bandi regionali, nazionali e internazionali di progetti di ricerca.

I risultati delle attività di ricerca condotte in collaborazione rimangono riservati fino al loro utilizzo nelle forme concordate (pubblicazioni, convegni, brevetti, ecc.) L'accordo fra le parti è condizione necessaria per l'uso dei dati ottenuti dalle attività svolte in collaborazione, in caso di mancato accordo la questione viene sottoposta al Comitato Paritetico che si attiverà per arrivare a una soluzione concordata. Nel caso di brevetti, l'utilizzazione economica degli stessi è disciplinata dalle norme vigenti a cui sono sottoposti l'Università, la SSICA e i titolari del diritto d'autore.

#### **Art. 9 Durata, rinnovo e risoluzione**

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata con la stessa periodicità, a seguito di richiesta scritta intercorsa tra le parti a mezzo lettera raccomandata con preavviso di mesi sei e approvazione degli organi competenti dei due Enti.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alle attività oggetto della presente convenzione nei limiti e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché della legge e dei regolamenti attuativi eventualmente adottati rispettivamente dalla SSICA e dall'Università.

#### **Art. 11 Controversie**

Nel caso in cui non si raggiunga una definizione bonaria di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, le parti concordemente riconoscono la competenza di un collegio arbitrale formato da tre componenti, due nominati da ciascuna delle Parti e un terzo, con funzioni di presidente, nella persona del presidente pro-tempore del Tribunale di Parma.

## **Art. 12 Registrazione**

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Per l'Università degli Studi di Parma

IL RETTORE  
Prof. Loris Borghi

Per la Stazione Sperimentale per l'Industria  
delle Conserve Alimentari

IL PRESIDENTE  
Dott. Andrea Zanlari